

# COMUNE DI MASSANZAGO

PROVINCIA DI PADOVA

AREA:

UFFICIO: URB.ED.PRIV.

☐ Soggetta a ratifica

☐ Immediatamente eseguibile

## PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO DEL 19-12-2019 N. 75

Oggetto: **ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.) AI SENSI DELL'ART. 14 L.R. 14/2017 - ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELLA L.R. 06.06.2017, N. 14 E ALLA D.G.R. 15.05.2018, n. 668.**

### ASSENTI ALLA SEDUTA

☐ SCATTOLIN STEFANO  
☐ SCHIAVON SABRINA  
☐ CAMPELLO FRANCO  
☐ GALLO ALFIO  
☐ MANDURINO DOMENICO  
☐ BARIN MARCO  
☐ CREMA LAURA

☐ FORT ANTONELLA  
☐ BERTATO SABINA  
☐ BOVO FILIPPO  
☐ BARBAN LUCA  
☐ CERVESATO SABRINA  
☐ TREVISAN NICOLA

Seduta del \_\_\_\_\_ Ore \_\_\_\_\_

**NOTE:**


Viene sottoposta al Consiglio Comunale le seguente proposta di deliberazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **PREMESSO** che:

- il Comune di Massanzago ha provveduto al rinnovo della propria strumentazione di governo del territorio attraverso l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT), avvenuta con la deliberazione di Giunta Provinciale n. 165 del 28.6.2012;
- in conseguenza dell'approvazione del PAT, il Piano Regolatore Generale (PRG), come previsto dall'art. 48, comma 5bis della LR 11/2004, limitatamente alle parti compatibili con il PAT, si è venuto a costituire il Primo Piano degli Interventi (PRG/PI) e, relativamente allo stesso, l'Amministrazione ha provveduto alla redazione, di tre varianti parziali:
  - la variante parziale n. 1 al Primo Piano degli Interventi adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 02.08.2012 ed approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 10.10.2012, concernente la valorizzazione di un'area del patrimonio immobiliare comunale ai sensi dell'art. 58 del D.L. 25.8.2008, convertito in L. 133/2008 e s.m.i.;
  - la variante parziale n. 2 al Primo Piano degli Interventi adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 28.9.2012 ed approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 21.01.2013, in recepimento, ai sensi dell'art. 6 della LR 11/2004, di un accordo pubblico privato comportante la messa a disposizione dell'Amministrazione delle aree per la realizzazione del nuovo asilo nido integrato alla scuola materna di Massanzago, in sintonia con il programma triennale delle opere pubbliche;
  - la variante parziale n. 3 al Primo Piano degli Interventi con procedura SUAP approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30.04.2013;
- nel seguito l'Amministrazione, al fine di dare completa attuazione alla maggior parte degli obiettivi strategici individuati dal PAT, ha provveduto alla redazione del Piano degli Interventi (PI), relativo all'intero territorio comunale, che è stato adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 21.12.2012 e quindi approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 22.4.2013;
- successivamente all'approvazione del Piano degli Interventi relativo all'intero territorio comunale, si è provveduto all'approvazione di n. 4 varianti, come di seguito indicato:
  - Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 23.10.2013, veniva approvata la Variante parziale n. 1 al Piano degli Interventi;
  - Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 17.05.2016, veniva approvata la Variante parziale n. 2 al Piano degli Interventi;
  - Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 26.10.2017, veniva approvata la Variante parziale n. 3 al Piano degli Interventi;
  - Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 25.10.2018, veniva approvata la Variante parziale n. 4 al Piano degli Interventi,

### **CONSIDERATO** che:

- in data 24 giugno 2017 è entrata in vigore la legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, recante « *Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"* »;
- che per quanto attiene la materia del contenimento del consumo del suolo, la citata legge regionale ha posto in capo ai comuni precisi adempimenti, come fissati:
  1. all'articolo 4, comma 5: redazione della scheda informativa di cui all'Allegato A alla citata legge regionale, di rilevazione dei dati territoriali;
  2. all'articolo 13, comma 9: redazione di elaborato planimetrico, individuante gli ambiti di urbanizzazione consolidata;

il tutto da trasmettere, previa approvazione da parte della Giunta Comunale o Consiglio Comunale, alla competente Struttura tecnica urbanistica regionale;

- che sulla scorta delle informazioni fornite dai comuni con la documentazione di cui ai citati articoli 4 e 13, della legge regionale n. 14 del 2017, la Giunta Regionale, sentita la competente commissione consiliare regionale, stabilisce entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della citata legge, tra l'altro, la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale nel periodo preso a riferimento, in coerenza con l'obiettivo comunitario di azzerarlo entro il 2050, e la sua ripartizione per ambiti comunali, o sovracomunali omogenei;

**RICHIAMATA** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 19.09.2017, con la quale si è provveduto all'approvazione degli elaborati per gli adempimenti richiesti dalla L.R. 14/2017, costituiti da:

- Scheda informativa – Allegato A (art. 4, comma 5 L.R. 14/2017) e relazione inerente le modalità di calcolo;
- Elaborato grafico: “L.R. 14/2017 – Disposizioni per il contenimento del suolo – Elaborato grafico con evidenziati gli ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi dell'art. 13, comma 9 – Elaborato ai sensi dell'art. 4 comma 5 – 2 tavole in scala 1:10.000;

**RICHIAMATA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 125/CR del 19 dicembre 2017 ad oggetto: “Legge regionale 6 giugno 2017 n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”. Individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a)”;

**VISTA** la DGR n. 668 del 15 maggio 2018, pubblicata nel BUR n. 51 del 26 maggio 2018, con la quale la Giunta regionale ha definitivamente approvato il provvedimento che definisce, ai sensi dall'art. 4 della legge regionale n. 14/2017, la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali omogenei, fissando in 18 mesi il termine per l'adeguamento dello strumento urbanistico generale comunale;

**VISTO** che con il suddetto provvedimento sono stati assegnati al Comune di Massanzago Ha 18,72, come quantità massima di consumo di suolo ammesso fino al 2050;

**VISTO** l'art. 13, comma 10 della L.R. 14/2017, che testualmente recita: “10. Entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), i comuni approvano la variante di adeguamento allo strumento urbanistico generale secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 14 e, contestualmente alla sua pubblicazione, ne trasmettono copia integrale alla Regione.” (termine poi prorogato con successivi provvedimento della Giunta Regionale del Veneto);

**Visto** l'art. 14 della L.R. 14/2017, che testualmente recita:

“1. Per le finalità di cui al comma 10 dell'articolo 13:

- a) i comuni non dotati di piano di assetto del territorio (PAT), in deroga al divieto di cui all'articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n.11 approvano la variante al piano regolatore generale secondo la procedura di cui all'articolo 50, commi 6, 7 e 8 della legge regionale 27 giugno 1985, n.61;

- b) i comuni dotati di PAT, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n.11 e dall'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2016, n.30 “Collegato alla

legge di stabilità regionale 2017", approvano la variante urbanistica secondo la procedura di cui ai commi 2,3,4 e 5.

2. Entro otto giorni dall'adozione, la variante al PAT è depositata e resa pubblica presso la sede del comune per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia con le modalità di cui all'articolo 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile". Il comune può attuare ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.

3. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il consiglio comunale decide sulle stesse e contestualmente approva la variante semplificata.

4. Copia integrale della variante approvata è trasmessa, a fini conoscitivi, all'ente competente all'approvazione del PAT, ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione.

5. la variante diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel sito internet del comune."

**ACCERTATA** la necessità di adeguare il vigente strumento urbanistico in modo da renderlo conforme alle previsioni della citata L.R. 14/17, recependo altresì la quantità massima di consumo del suolo ammessa per il comune di Massanzago dalla D.G.R.V. 668/2018;

**DATO ATTO** che con determinazione del Responsabile del Settore Territorio n. 141 del 14.12.2018 è stato conferito incarico allo studio d-recta srl con sede in S.Fior Via Ferrovia n.28 c/o Villa Liccer, per la redazione della variante al P.A.T. di adeguamento alla L.R. n.14/2017;

**EVIDENZIATO** che, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del vigente PI, decadono, tra l'altro, le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, e visto che il Comune di Massanzago ha svolto una puntuale verifica in merito alla possibilità di prorogare il suddetto termine di decadenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 7 e 7/bis della Legge Regionale n. 11/2004;

**VISTO** che lo studio d-recta srl ha provveduto a redigere la variante P.A.T., secondo le indicazioni contenute nei provvedimenti regionali e le determinazioni dell'Amministrazione Comunale, e a depositarne copia al prot. gen.le n. 14174 del 17.12.2019;

**VISTA** la suddetta documentazione della Variante al Piano di Assetto del Territorio, acquisita agli atti in data 17.12.2019, Prot .n.14174, composto dai seguenti elaborati :

- Relazione di progetto;
- Norme tecniche di attuazione;
- Tav.5 "Ambiti di urbanizzazione consolidata L.R. 14/2017";
- Dichiarazione di non necessità alla procedura di valutazione di incidenza;
- Asseverazione idraulica;
- DVD Quadro Conoscitivo;

**RITENUTI** i contenuti della presente variante un riconoscimento dello stato di fatto ai soli fini del dimensionamento di consumo di suolo, non comportanti indicazioni ulteriori in termini ambientali, idraulici e di biodiversità, e ritenuto quindi che la stessa non necessita di valutazione di compatibilità idraulica, né di verifica di assoggettabilità alla procedura di V.A.S. e di valutazione di incidenza ambientale;

**VISTA** la Legge Regionale 23 Aprile 2004, n. 11 e la Legge Regionale 06 giugno 2017, n. 14;

**VISTA** la Legge Regionale 6 giugno 2017, n. 14;

**VISTO** il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/2000 e acquisiti i pareri di cui all'art. 49, comma 1 dello stesso;

**PRESO ATTO** dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**VISTO** il parere della competente Commissione Consiliare in data 20.12.2019;

### **DELIBERA**

1. **DI RITENERE** le premesse parti integranti e sostanziali della presente proposta;
2. **DI ADOTTARE** la variante al P.A.T. del Comune di Massanzago di adeguamento alla L.R. 14/2017, redatta dallo studio d-recta srl, composta dai seguenti elaborati acquisiti al prot. gen.le n. 1474 del 17.12.2019:
  - Relazione di progetto;
  - Norme tecniche di attuazione;
  - Tav.5 "Ambiti di urbanizzazione consolidata L.R. 14/2017";
  - Dichiarazione di non necessità alla procedura di valutazione di incidenza;
  - Asseverazione idraulica;
  - DVD Quadro Conoscitivo;che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente anche se non materialmente allegati;
3. **DI DISPORRE** che, entro otto giorni dall'adozione, la variante al P.A.T. sia depositata e resa pubblica presso la sede del comune per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque potrà formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni;
4. **DI DARE ATTO** che, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 14 della L.R. n. 14/2017, nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il Consiglio Comunale decide sulle stesse e contestualmente approva la variante al piano;
5. **DI DEMANDARE** al Responsabile del Settore Territorio – Servizio Edilizia Privata Urbanistica e Ambiente le attività previste dalla legge regionale e successive all'adozione della presente variante al Piano di Assetto del Territorio;
6. **DI OTTEMPERARE** agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, D.Lgs n. 267/2000.

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

Visto: si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Massanzago, li 20-12-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Campello Gianni**

 Firmato

\*\*\*\*\*

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

Visto: si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

Massanzago, li 20-12-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ECONOMICO FINANZIARIO  
MALVESTIO MANUELA**

 Firmato

\*\*\*\*\*